

Roma, 27 gennaio 2011

Sen. Maurizio Sacconi  
Ministro del Lavoro e delle  
Politiche Sociali

Sen. Altero Matteoli  
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

On. Paolo Romani  
Ministro dello Sviluppo Economico

Le scriventi, Aite, Aiti, Ansep-Unitam, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi, Fedit, Fisi assistite dalla Confetra, Federlavoro e Servizi-Confcooperative, Legacoop Servizi, Produzione e Servizi di Lavoro-Agci, Anita, Cna-Fita, Trasportounito Fiap-Unimpresa e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, in data 26 gennaio 2011 hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni.

Le Parti sociali firmatarie, nell'ambito del predetto rinnovo, hanno convenuto delle linee guida ed un quadro di regole utili per meglio garantire gli aspetti collegati alla legalità, regolarità e trasparenza del mercato del settore movimentazione merci, logistica e facchinaggio.

In tale contesto è stato sottoscritto un Avviso Comune, allegato alla presente, che individua soluzioni ed interventi normativi, alcuni dei quali già previsti nell'ambito del rinnovo del CCNL ed altri per i quali è necessario l'intervento del Legislatore.

Al fine di esplicitare i contenuti e lo spirito dell'intesa raggiunta, riteniamo opportuno un confronto con il Vostro rispettabile Dicastero e, pertanto, confidiamo in una Vostra convocazione in tempi brevi.

Distinti saluti

AITE, AITI, ANSEP-UNITAM, ASSOESPRESSI, ASSOLOGISTICA, FEDESPEDI, FEDIT, FISI assistite dalla CONFETRA  
FEDERLAVORO E SERVIZI-CONFCOOPERATIVE  
LEGACOOP SERVIZI  
PRODUZIONE E SERVIZI DI LAVORO-AGCI  
ANITA  
CNA-FITA  
TRASPORTOUNITO FIAP - UNIMPRESA  
FILT-CGIL  
FIT-CISL  
UILTRASPORTI

**Avviso Comune per la legalità, regolarità e trasparenza del mercato  
del settore movimentazione merci, logistica e facchinaggio**

**Premessa**

1. **Le Organizzazioni Sindacali e le organizzazioni di rappresentanza delle imprese cooperative** firmatarie de CCNL del settore movimentazione merci, logistica e facchinaggio condividono una comune e motivata preoccupazione per i continui fenomeni di imbarbarimento del mercato. Questi fenomeni hanno comportato e continuano a produrre ribassi di costi / prezzi eccessivi, al di fuori di ogni credibile giustificazione che mettono a repentaglio la sopravvivenza delle imprese regolari e hanno indotto una riduzione delle tutele dei lavoratori e danni economici e contributivi per le imprese regolari.

In tale contesto operano le imprese cooperative di logistica e facchinaggio che, per le modalità con cui si è realizzato lo sviluppo del settore, operano in regime di larga prevalenza nell'attività di movimentazione delle merci.

In quest'ambito si registrano, da parte di imprese cooperative "spurie", le maggiori violazioni alle normative sul lavoro con un ricorso sistematico al lavoro "nero", al mancato versamento dei contributi previdenziali, alla mancata retribuzione del personale con l'unico obiettivo di abbattere drasticamente il costo del lavoro. Più in particolare si registrano tre fenomeni "distorsivi":

- i. L'uso distorto della 223/91 e la pratica di tacitare la responsabilità solidale attraverso transazioni tombali che producono un forte danno all'Inps;
- ii. La transazione produce un minor guadagno ai lavoratori in quanto comunque la chiusura è inferiore a quanto avrebbero dovuto effettivamente percepire;
- iii. I ridotti costi così conseguiti consentono un "dumping" scorretto che mette fuori mercato le imprese rispettose delle regole.

Questa situazione, nonché i fondati timori per il futuro, pongono l'esigenza di rilanciare una forte iniziativa che permetta di superare i punti critici e consenta di promuovere un ulteriore sviluppo del settore e di contrasto ai fenomeni di irregolarità.

2. In questo scenario di competizione esasperata delle imprese che operano nel mercato della gestione dei magazzini delle imprese corrieristiche e della logistica, **dal lato delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie del suddetto CCNL** cresce la preoccupazione per un assetto normativo che mentre addossa all'appaltante la responsabilità solidale per comportamenti dell'appaltatore, non consente alcuna reale possibilità di controllo da parte dell'azienda committente sui doveri dell'appaltatore del cui rispetto l'azienda è chiamata oggettivamente a rispondere.

3. Con tali premesse, **tutti i soggetti firmatari del Ccnl "Logistica, Autotrasporto e Spedizioni"** ritengono necessario introdurre, da un lato, modifiche normative da proporre al Governo che permettano una qualificazione e una più puntuale disciplina sulla responsabilità solidale e una razionalizzazione sull'utilizzo della normativa sui licenziamenti collettivi (L. 223/91), dall'altro l'impegno delle Parti Sociali ad una serie di modifiche contrattuali che aiutino il settore a sconfiggere i fenomeni di illegalità presenti.

**Soluzioni ed interventi normativi .**

• Rinnovo del CCNL:

Il rispetto delle condizioni economiche e normative agli addetti del settore, così come disciplinate dal C.C.N.L. di categoria rappresenta un primo elemento per evitare che la concorrenza scarichi i suoi costi unicamente sui lavoratori, sia in termini di tutele e retribuzioni sia dal versante della sicurezza sul lavoro.

Premesso quanto sopra le parti convengono di rafforzare l'attuale impianto contrattuale nella parte relativa agli appalti. In particolare stabiliscono che l'appalto di **servizi di logistica e facchinaggio/movimentazione merci** potrà essere affidato unicamente a soggetti economici che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni. Questo vincolo varrà anche in caso di subappalto e/o affidamento da parte di imprese consortili.. Inoltre convengono sulla utilità di un coinvolgimento del sindacato nella verifica del rispetto da parte dell'appaltante di tutte le normative di legge a tutela dei lavoratori, contributive, contrattuali, di sicurezza, ecc.

• Modifiche alla normativa prevista dalla Legge 223/91:

Il settore necessita di attenzione e regolazioni specifiche che tengano conto delle particolari condizioni con cui il mercato si è sviluppato (praticamente una parte consistente della movimentazione assegnata alle imprese del settore cooperativo). In particolare appare opportuna una diversa disciplina della legge 223/91.

Le parti chiedono dunque al Governo l'emanazione di un provvedimento con le seguenti caratteristiche "nelle more della completa attuazione della normativa di tutela dei lavoratori impiegati in attività di movimentazione delle merci e con il fine di favorire la piena occupazione e garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della Legge 223/91 e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori assunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative del settore".

• Modifiche alla normativa sulla responsabilità solidale:

Le parti ritengono che l'obiettivo di ricondurre a livelli fisiologici la competizione delle aziende evitando gli abusi nella gestione degli appalti possa essere raggiunto affiancando al principio della responsabilità solidale del committente, il potere in capo al committente stesso di esercitare un reale controllo sui doveri dell'appaltatore rispetto ai quali è chiamato a rispondere in maniera solidale. Il riscontro del rispetto di tutte le formalità e le regolarità previdenziali e contrattuali, da eseguirsi precedentemente alla stipula dell'appalto e da monitorare successivamente, deve comportare l'esonero della responsabilità solidale in capo al committente.

Le parti chiedono al Governo l'emanazione di un provvedimento con le seguenti caratteristiche: "nell'ambito di quanto previsto dall'art. 29 del D.lgs. 276/2003 e dall'articolo 35 della L. 296/06 va introdotta una procedura che se attivata dall'impresa appaltante nell'ambito di una tempistica predefinita, la esoneri dalla responsabilità in solido. In particolare la procedura dovrà prevedere che l'impresa committente chieda all'impresa appaltatrice i seguenti documenti: elenco nominativo dei lavoratori, corredato da codice fiscale, impiegati nell'appalto, la documentazione attestante l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali relative ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, la documentazione attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi relativi ai lavoratori impiegati nell'appalto attraverso l'elenco del nominativo dei lavoratori utilizzati nell'appalto, l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ad ogni singolo lavoratore, le indicazioni dell'aliquota contributiva applicata ed i relativi importi versati nonché il documento unico di regolarità contributiva (DURC) secondo cui i versamenti devono essere riferiti anche ai lavoratori impiegati nell'appalto. Nel caso in cui la

Pa

*[Handwritten signature]*

procedura sopra individuata sia rispettata integralmente, il riscontro, salvo illeciti penali, della documentazione di cui sopra, in sede di contestazione, esonera il committente dalla responsabilità solidale per i lavoratori impiegati nell'opera e indicati nella documentazione fornita.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
A. n. 203

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*